

TI_GERICHTE 52.1997.328 vom 3. Februar 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-02-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1997.328

FR: TI_GERICHTE 52.1997.328 du 3 février 1998

IT: TI_GERICHTE 52.1997.328 del 3 febbraio 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

e 3 LDDS, l'espulsione può essere pronunciata per un tempo indeterminato o per un termine non inferiore a due anni. Le persone espulse non possono, per tutta la durata dell'espulsione, venire in Svizzera. In casi eccezionali, l'espulsione può essere temporaneamente sospesa o tolta intieramente, senza peraltro che con ciò si sia ristabilito un permesso annullato da essa. L'espulsione amministrativa si accompagna automaticamente a un'interdizione d'entrata (Wisard, "Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile", pag. 140). In concreto, tenuto a lasciare il territorio cantonale entro il 31 ottobre 1996 con la sua famiglia in quanto a carico dell'assistenza pubblica, ci si potrebbe chiedere se egli può ora essere riammesso in Svizzera, non essendo passati due anni dalla decisione di espulsione (art. 11 cpv. 1 LDDS). Dato che dagli atti non risulta una comunicazione da parte dell'Ufficio federale degli stranieri circa l'applicazione della misura di espulsione nei confronti della famiglia _____, ben si può ritenere che si sia provveduto al suo rimpatrio. Con il che bisogna determinare se l'interessato è attualmente ancora a carico dell'assistenza. La ricorrente non nega che il debito con lo Stato del Cantone Ticino sussiste ancora attualmente. Con il che, il rilascio di un permesso di dimora andrebbe negato già per il fatto che egli non ha provveduto a rifonderlo. Ma vi è di più. Nel ricorso viene indicato che risponderrebbe a interesse pubblico il rilascio di un permesso di dimora - se del caso condizionale - a favore del marito per poter lavorare nel nostro Paese, affinché egli possa progressivamente restituire alla collettività quanto ha sin qui percepito. Pur riconoscendo la buona volontà in merito, la tesi non può essere condivisa. Il rischio di recidiva sussiste, tanto da aver pure contratto debiti rimasti impagati dopo la sua partenza dalla Svizzera presso varie ditte private (v. scritti _____). Non bisogna dimenticare che _____ quando risiedeva in Svizzera è rimasto disoccupato, anche per sua colpa (v. lettera 11 novembre 1992 Impresa generale di costruzione _____; scritto 30 agosto 1995 Sezione degli stranieri), tanto che nei 3 anni di permanenza sul territorio elvetico ha lavorato per complessivi 9 mesi e mezzo incamerando durante i periodi di inattività lavorativa le indennità di disoccupazione (v. richiesta di informazioni supplementari 6 novembre 1995) come pure prestazioni assistenziali per un importo di oltre fr. 75 000.- (scritto 28 dicembre 1995 dell'Ufficio dell'assistenza sociale). Da tali risultanze si desume che il marito della ricorrente è stato a carico dell'assistenza pubblica per quantità rilevanti e in modo costante, e che una recidiva non può essere esclusa ancora oggi, tanto più che egli non dimostra minimamente di aver provveduto al rimborso come sancito dalla relativa disposizione federale precitata quale condizione per poter rientrare in Svizzera. La

ricorrente non sostiene nemmeno l'ipotesi di poter provvedere al sostentamento del marito. Difatti, ammette di versare essa stessa nel bisogno, disponendo di un cespite d'entrata di fr. 2'647.– tanto che essa richiede di essere messa al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Un ricongiungimento col marito costringerebbe verosimilmente anch'essa a dover annunciarsi all'Ufficio cantonale dell'assistenza sociale.

3.2. La misura presa è tutto sommato adeguata, conformemente all'art. 11 cpv. 3 LDDS. Con decreto d'accusa del 6 giugno 1995 - cresciuto in giudicato l'11 giugno 1997 - _____ è stato condannato (art. 23 cpv. 1 LDDS) alla pena di 10 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, siccome prevenuto colpevole di aiuto all'entrata illegale avendo coadiuvato 4 cittadini iugoslavi, tra il 31 dicembre 1994 e il 1° gennaio 1995, ad entrare in Svizzera illegalmente dietro promessa, a viaggio ultimato, del versamento di DM 2000.–. Benché egli asserisca ora di essersi reso conto degli errori commessi nel passato e che a suo dire tale reato non sarebbe suscettibile di espulsione, non bisogna sottovalutare, come correttamente indicato dal Governo cantonale, che in materia di polizia degli stranieri non è possibile considerare il reato commesso dall'interessato come privo di ogni consistenza. Esso, nell'ottica del crescente fenomeno della clandestinità, deve essere affrontato dalle autorità con la massima fermezza e determinazione. D'altronde anche la ricorrente riconosce che tale comportamento costituisce una violazione dell'ordine pubblico. La pratica di favoreggiamento all'entrata in suolo elvetico, dal punto di vista degli stranieri, costituisce inconfutabilmente un reato di una certa gravità tanto da poter provocare la revoca di un permesso di dimora in quanto qualifica il comportamento dello straniero come motivo che dà a dito a gravi lagnanze ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS (STF 7 febbraio 1995 in re _____ consid. 4 e segg.). Come ha già considerato l'Esecutivo cantonale, favorendo l'entrata illegale di cittadini stranieri, egli ha dimostrato senza ombra di dubbio una scarsa considerazione per l'ordine giuridico del Paese che lo ospita. Con il proprio comportamento, ha minacciato l'esecuzione di disposizioni importanti volte, tra l'altro, ad assicurare il rispetto delle norme in materia di entrata e di dimora degli stranieri e dunque pure a garantire un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente, nonché a tutelare il mercato interno del lavoro. Che l'interessato non voglia o non sia capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel nostro Paese è pure dato dal comportamento da egli tenuto durante una partita di calcio tanto da essere sanzionato da una squalifica di ben 24 mesi con una multa di fr. 250.– per vie di fatto nei confronti dell'arbitro (v. decisione 24 novembre 1995 Commissione penale e di controllo dell'Associazione svizzera di football) . Inoltre, entrambi i coniugi sono cittadini iugoslavi. L'insorgente, al momento di entrare in Svizzera, aveva 17 anni; prima viveva in Jugoslavia. Il marito, per contro, non ha dimostrato di aver stretti legami con la Svizzera. Egli è nato a Titograd (attualmente Podgorica), capoluogo della Repubblica di Montenegro, dove è convolato a nozze con la ricorrente, la quale non risulta che abbia riscontrato difficoltà recandovi e dove potrebbe rientrare col marito. Difatti, come già sancito dalla giurisprudenza federale, quando il coniuge straniero con diritto di risiedere in Svizzera conosce o avrebbe dovuto conoscere, al momento del matrimonio, l'esistenza di motivi che potrebbero portare l'autorità di polizia degli stranieri a rifiutare al coniuge l'autorizzazione di risiedere sul suolo elvetico, non è esclusa l'eventualità di dover vivere la propria vita di coppia all'estero (DTF 120 Ib 6; DTF 110 Ib 201; STF 1° luglio 1996 in re R.; STF 3 ottobre 1994 in re S). La ricorrente ritiene di essere stata ignara dei precedenti del marito, segnatamente della condanna penale e del carico assistenziale. Tale affermazione può lasciare perplessi, il marito essendo stato allontanato dalla Svizzera per tali motivi e dal

momento che la ricorrente stessa ha affermato nel suo memoriale ricorsuale che essi si frequentavano già da diversi anni (su tale aspetto essa rimanda anche alle risultanze delle procedure di stato allora pendenti presso la Pretura del Distretto di Belinzona). La ricorrente ha dunque assunto tale rischio al momento del matrimonio e non può ora pretendere il rilascio di un permesso di dimora per il marito. Con il suo comportamento, l'interessato ha dimostrato di non riuscire ad integrarsi alla realtà elvetica, tanto che è suscettibile di adempiere pure i requisiti per un'espulsione. Difatti, l'art. 16 cpv. 2 ODDS dispone che l'espulsione può sembrare giustificata conformemente all'art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS - secondo cui lo straniero può essere espulso quando la sua condotta in generale e i suoi atti permettano di concludere che egli non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita - segnatamente quando lo straniero contravviene gravemente o reiteratamente alle disposizioni di legge o alle decisioni dell'autorità. 4. La ricorrente ritiene che la decisione impugnata lederebbe il diritto al rispetto della vita familiare protetto dall'art. 8 CEDU. 4.1. Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n. 2). 4.2. La protezione dell'art. 8 cpv. 1 CEDU non può essere invocata se si può esigere dal coniuge avente il diritto di risiedere in Svizzera che si trasferisca nel Paese d'origine dell'altro coniuge (DTF 111 Ib 5 consid. 2b con rinvii). In tal caso, l'art. 8 n. 1 CEDU non potrà essere invocato, e ciò indipendentemente se vi è un interesse pubblico o meno ai sensi dell'art. 8 n.

E. 1.5

Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 PAm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAm). 2. 2.1. Giusta l'art. 10 cpv.

E. 2

CEDU. L'insorgente adduce che nel Cantone Ticino risiede l'intera sua famiglia, tanto che un suo rientro in Jugoslavia le cagionerebbe difficoltà dal profilo delle relazioni familiari tenendo pure conto della drammatica situazione dal profilo dei diritti dell'uomo e del rispetto della minoranza di origine albanese nel Kosovo. Nel caso in rassegna, entrambi i coniugi sono cittadini iugoslavi. L'insorgente, al momento di entrare in Svizzera, aveva 17 anni. Come visto in precedenza, prima viveva in Jugoslavia dove è pure convolata a nozze l'8 agosto 1997 senza che abbia riscontrato difficoltà rientrandovi. Il marito non ha dimostrato di aver stretti legami con la Svizzera. La ricorrente è sì al beneficio di un permesso di domicilio, ma tale permesso lo ha ottenuto soltanto nel 1993 dopo il rilascio di un permesso di dimora dal 1991. Essa entrò in Svizzera la prima volta nel 1980, ma soltanto in qualità di stagionale senza pertanto poter risiedervi stabilmente. Del resto, i vari parenti sono entrati in Svizzera non prima del 1988-89. Non si può pertanto ritenere che essa sia ivi assimilata tanto da non poter pretendere un suo ritorno in patria per vivere con il marito, a maggior ragione dal momento che tale rientro non risulta problematico tanto da essersi colà unita in matrimonio. Inoltre, come già visto dianzi, conosceva o avrebbe dovuto conoscere, al momento del matrimonio, l'esistenza dei motivi che hanno portato l'autorità di polizia

degli stranieri a rifiutare al coniuge l'autorizzazione di risiedere sul suolo elvetico, e non è dunque esclusa l'eventualità di dover vivere la propria vita di coppia all'estero (DTF 120 Ib 6; DTF 110 Ib 201; STF 1° luglio 1996 in re R.; STF 3 ottobre 1994 in re S.). Tutto ben ponderato, rifiutando di rilasciare il permesso di dimora al marito della ricorrente, la Sezione degli stranieri non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura intrapresa. Ancorché severa, la decisione non appare di conseguenza insostenibile. 5. La ricorrente chiede l'assistenza giudiziaria, estesa alla dispensa dal pagamento delle spese procedurali ed all'ammissione al gratuito patrocinio. Nella fattispecie, dato che il ricorso non appariva manifestamente infondato e che l'insorgente versa in precarie condizioni economiche, la domanda di assistenza giudiziaria può essere accolta. La ricorrente va quindi dispensata dal pagamento di una tassa di giustizia e posta al beneficio del gratuito patrocinio (art. 30 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 1, 4, 10 cpv. 1, 11, 17 cpv. 2, LDDS; 16 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 1 e 3 OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28, 30, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm; 157 CPC; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia. 3. E' concesso il gratuito patrocinio. 4. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 5. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.